



**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB TORINO**

TRIENNIO 2020/2022

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Torino, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2020 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Torino realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.
- 2) Ai predetti fini, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori

economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) In ciascun anno del triennio 2020-2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi, come indicato nel documento "Budget economico pluriennale", allegato al Budget di ogni anno.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) In ciascun anno del triennio 2020-2022, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico è pari al valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati, incrementato del 50% della media degli utili realizzati nel triennio 2016-2018, fatto salvo il conseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale complessivo nel triennio 2020-2022. Sono ammesse variazioni compensative tra le menzionate voci.
- 2) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 gli oneri straordinari e le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alle prestazioni di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2016.

- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il valore medio delle spese sostenute per le medesime finalità negli esercizi 2016, 2017 e 2018 come risultanti dai bilanci approvati.

Art. 7

(Spese per il personale)

- 1) Nel triennio 2020/2022, i fabbisogni di personale delle Aree di Classificazione possono essere motivatamente aumentati tenuto conto della programmazione triennale.
- 2) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare in ciascun esercizio del triennio 2020-2022 il limite in vigore al 31/12/2016 rivalutato secondo gli indici ISTAT da gennaio 2010 a dicembre 2019. Il rispetto di tale limite viene accertato a chiusura dell'esercizio tenuto conto delle specificità dell'Ente.
- 3) Sono esclusi dal computo di cui al precedente comma 1 gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto di riferimento o da specifiche previsioni normative.
- 4) L'Ente provvede, in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al Personale in uscita dal servizio, nei termini di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravii di altra natura, con esclusione della cessazione per "licenziamento, destituzione dall'impiego", casistica per cui perdura la previsione normativa: non prima di 24 mesi.
L'Ente, provvede al pagamento previa verifica contabile delle condizioni sopra indicate.
L'applicazione delle misure descritte non è soggetta agli altri vincoli di cui al presente regolamento in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Anche nel triennio 2020/2022, le spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo vengono confermate nella misura in vigore al 1° gennaio 2014.
- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 3) Nell'ambito del sistema di governance, l'Automobile Club emana direttive volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate dall'Ente.

Sezione III
Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9
(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell’azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall’Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 10
**(Monitoraggio e controllo dei processi
di razionalizzazione e contenimento della spesa)**

- 1) L’Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell’andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell’effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore dell’Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell’adozione dei conseguenti interventi correttivi.